

Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,

considerando che , conformemente all'articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a) , del trattato , nell'elaborazione della politica agricola comune occorre considerare la struttura sociale dell ' agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ;

considerando che , per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate all'articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a) e b) , occorre adottate sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate per quel che riguarda le condizioni naturali di produzione ;

considerando che , come risulta dalla dichiarazione della Comunità concernente le attività agricole nelle regioni montane allegata al trattato d'adesione , le condizioni particolari delle regioni agricole montane (3) rispetto alle altre regioni del Regno Unito , come del resto le differenze , a volte rilevanti , fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e le condizioni particolari di talune regioni della Comunità ampliata possono richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati , segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse ;

considerando che è necessario continuare a garantire la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane e in alcune altre zone svantaggiate ; che gli Stati membri hanno già adottato o previsto di adottare misure previste a tal fine e che occorre pertanto incoraggiare tale iniziativa ; che in tal senso gli agricoltori esplicano , con le loro attività , una funzione fondamentale ;

considerando che il persistente deterioramento dei redditi agricoli in tali zone rispetto alle altre regioni della Comunità e l'esistenza di condizioni di lavoro particolarmente difficili sono all'origine di un massiccio esodo agricolo e rurale , che alla fine si traduce nell'abbandono delle terre precedentemente coltivate e che , inoltre , mette a repentaglio la vitalità medesima e il popolamento delle zone , la cui popolazione dipende essenzialmente dall'economica agricola ;

considerando che disposizioni tali da permettere agli Stati membri di applicare alle aziende di queste zone tutte o parte delle misure che comporta un regime speciale di aiuti , atto a rispondere alle esigenze specifiche di queste zone , costituirebbero un valido appoggio della Comunità alle iniziative di detti Stati per il mantenimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate ;

considerando che gli svantaggi naturali a carattere permanente esistenti in queste zone e dovuti soprattutto alla qualità del suolo , alla pendenza brevità del periodo vegetativo , possono essere superati soltanto effettuando operazioni il cui costo sarebbe esorbitante ; che tali svantaggi

implicano costi di produzione elevati e impediscono alle aziende di beneficiare di un reddito analogo a quello delle aziende comparabili situate in altre regioni ;

considerando che inoltre la direttiva 75/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (4) , si applica solo in modo imperfetto alle aziende delle zone in questione , a causa degli svantaggi naturali e , in taluni casi , anche della combinazione , particolarmente conforme alla situazione di tali zone , delle attività agricole e delle attività connesse con il turismo e l'artigianato ; che gli imprenditori agricoli che esercitano la loro attività in tali zone potrebbero essere esclusi di fatto dal beneficio degli aiuti agli investimenti previsti , soprattutto per la difficoltà di raggiungere il reddito comparabile che rimane comunque indispensabile per garantire il mantenimento dell'attività agricola a lungo termine ;

considerando che spetta agli Stati membri comunicare alla Commissione i limiti delle zone svantaggiate nelle quali si propongono di applicare tutte o parte delle misure comprese nel regime particolare di aiuti , nonché le relative informazioni ; che , data la natura e la portata di tale regime , occorre prevedere che l'elenco delle zone agricole svantaggiate corrispondenti a criteri determinati venga stabilito in conformità del 'articolo 43 del trattato ;

considerando che un' indennità compensativa concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate può² essere indispensabile per conseguire gli obiettivi assegnati all' agricoltura di tali zone ; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tali indennità in funzione della gravità degli svantaggi esistenti , entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zone , tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione ;

considerando che gli obiettivi della direttiva 72/159/CEE devono essere perseguiti anche nelle zone svantaggiate , ma che la mancanza di capitali e l'elevato costo degli investimenti che devono essere effettuati dagli imprenditori di tali zone giustificano condizioni di finanziamento più¹ favorevoli ;

considerando che gli stessi motivi giustificano un miglioramento del regime di incentivazione previsto dall'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE per l' orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine o ovine , senza che ciò² tuttavia possa tradursi in sovvenzioni troppo elevate rispetto all'entità del bestiame ;

considerando che l' indennità compensativa può² essere considerata parte integrante del reddito aziendale ; che pertanto tenendo conto dell'articolo 2 , paragrafo 2 , della direttiva 72/159/CEE , occorre consentire all'imprenditore che presenta un piano di sviluppo di includere l' importo dell'indennità compensativa nel reddito da lavoro che deve essere raggiunto una volta ultimato il piano ;

considerando che , soprattutto a causa delle difficoltà particolari delle zone agricole svantaggiate , occorre facilitarvi il conseguimento di un reddito comparabile , prendono in considerazione , nel calcolo del reddito da conseguire , una parte più¹ rilevante del reddito da attività non agricole di quella prevista dalla direttiva 72/159/CEE ; che , per lo stesso motivo , è opportuno che nelle zone agricole svantaggiate , che hanno vocazione turistica o artigianale , gli investimenti incentivati in base al piano di sviluppo comprendano investimenti limitati di carattere turistico o artigianale ;

considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l' ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera , nonché alla sistemazione e all'attrezzatura collettiva di pascoli e di alpeggi ;

considerando che i criteri da adottare , per quanto riguarda la definizione delle zone per l' aiuto comunitario , possono essere adottati anche per definire le zone nelle quali Stati membri possono concedere aiuti particolari agli investimenti nelle aziende che non presentano un piano di sviluppo ; che , per non compromettere la realizzazione dell'ammodernamento delle aziende , il cui regime è stato d'altronde adeguato , occorre limitare tali aiuti ;

considerando che le misure previste costituiscono , come risulta da ciò² che precede , degli adattamenti e dei complementi delle misure previste nella direttiva 72/159/CEE , indispensabili per la realizzazione degli obiettivi di questa direttiva nella zone in causa ; che le disposizioni finanziarie e generali di questa direttiva devono pertanto applicarsi tenuto conto degli adattamenti necessari ;

considerando che occorre adottare la direttiva tenendo conto di talune modifiche di un precedente testo adottato dal Consiglio il 21 gennaio 1974 .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Istituzione di un regime particolare di aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

Articolo 1

Al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate , il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all'articolo 2 , gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4 , destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone .

L' applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare , per le caratteristiche di cui all'articolo 3 , nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4 . Contemporaneamente , essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette zone nel quadro del regime particolare di aiuti .

2 . Il Consiglio stabilisce , secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato , l' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 , nelle quali gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti previsto dall'articolo 4 .

3 . Tuttavia , su richiesta di uno Stato membro , presentata ai sensi del paragrafo 1 , si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE . Tali modifiche non possono provocare un aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre lo 0,5 % della superficie agricola utile di tale Stato .

Articolo 3

1 . Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale , soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche , ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale .

2 . Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti , in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende , l'elettricità e l'acqua potabile e , per le zone o vocazione turistica , la depurazione delle acque . In mancanza di tali infrastrutture , occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici .

3 . Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili , dovute all'altitudine , che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato ,

- ovvero , ad un'altitudine inferiore , a causa dell'esistenza , nella maggior parte del territorio , di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso ,

- ovvero , quando lo svantaggio derivante di ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato , a causa della combinazione dei due fattori , purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due tratti .

4 . Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale , sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione , che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche :

esistenza di terre poco produttive , poco idonee alla coltura e all'intensificazione , le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo ;

b) a causa della scarsa produttività dall'ambiente naturale , ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura ;

c) scarsa densità , o tendenza alla regressione demografica , di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima .

5 . Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo , limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera . La superficie complessiva di tali zone non può superare , in uno Stato membro , il 2,5 % della superficie di tale Stato .

Articolo 4

1 . Il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 1 comprende le seguenti misure :

- concessione , alle condizioni previste al titolo II , di una indennità che compensi gli svantaggi naturali permanenti ;
- concessione , alle condizioni previste al titolo III , degli aiuti di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE alle aziende in grado di svilupparsi ;
- concessione , alle condizioni previste all'articolo 11 , di aiuti agli investimenti collettivi ;
- concessione , alle condizioni di cui all'articolo 12 , di aiuti nazionali alle aziende , allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 .

2 . Gli Stati membri possono applicare solo una parte delle misure di cui al paragrafo 1 .

TITOLO II

Indennità compensativa

Articolo 5

Gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 , nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 .

La concessione di un ' indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti qualora ecceda i suddetti limiti o deroghi alle suddette condizioni , Ã¨ vietata nelle zone che figurano nell'elenco approvato secondo la procedura di cui all'articolo 2 , paragrafo 2 .

Articolo 6

1 . Allorché¹ gli Stati membri concedono un ' indennità compensativa , ne sono beneficiari gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un ' attività agricola conforme agli obiettivi della presente direttiva per almeno un quinquennio ; può² essere esonerato da tale impegno l ' imprenditore che cessa l ' attività agricola alle condizioni previste dall'articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 72/160/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , concernente l ' incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (5) . L ' imprenditore è altresì esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore e soprattutto in caso di espropriazione o d ' acquisizione per motivi di pubblica utilità .

L ' imprenditore che percepisce una pensione di anzianità è esonerato dall'impegno previsto al comma precedente .

2 . Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa .

Articolo 7

1 . Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola e nei limiti sotto indicati , fermo restando che l ' indennità non può² essere inferiore a 15 UC per unità di bestiame adulto (qui

di seguito denominato UBA) o , se necessario , per ettaro , nelle zone definite all'articolo 3 ,
paragrafo 3 :

a) per la produzione bovina , ovina o caprina , l ' indennità è calcolata in funzione dell'entità del
bestiame detenuto . L'indennità non può² superare 50 UC per UBA . L ' importo totale
dell'indennità concessa non può² superare 50 UC per ettaro di superficie foraggera totale
dell'azienda . La tabella di conversione di bovini , ovini , caprini in UBA figura nell'allegato .

Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione
nel calcolo dell'indennità solo nelle zone definite all'articolo 3 , paragrafo 3 , nonché¹ nelle zone
definite all'articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , nelle quali la produzione di latte costituisce una parte
importante della produzione delle aziende .

Allorché¹ gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone definite all'articolo 3 ,
paragrafi 4 e 5 , l'indennità non può² superare l ' 80 % dell'importo unitario dell'indennità concessa
alle altre UBA nella zona e il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per
imprenditore beneficiario nel calcolo dell'indennità non può² superare 10 unità ;

b) nelle zone definite all'articolo 3 , paragrafo 3 , quando si tratta di produzioni diverse da quella
bovina , ovina o caprina , l ' indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata , previa
detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame , di quella destinata alla
produzione di frumento e della superficie destinata alla produzione intensiva di meli , peri o peschi
eccedente 50 are per azienda . Essa non può² superare 50 UC per ettaro .

2 . Gli Stati membri possono non concedere l'indennità compensativa per tutte o alcune delle
produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1 , lettera b) .

3 . Nello stabilire le modalità di attuazione del presente articolo , gli Stati membri predispongono i
mezzi necessari per un controllo efficace degli elementi che servono per il calcolo delle indennità
versate ai beneficiari .

TITOLO III

Misure speciali a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi

Articolo 8

Gli articoli 9 e 10 si applicano qualora gli Stati membri attuino la misura di cui all'articolo 4 ,
paragrafo 1 , secondo trattino .

Articolo 9

1 . L ' onere minimo del beneficiario del regime d'incoraggiamento previsto all'articolo 8 della
direttiva 72/159/CEE a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo conforme agli
articoli 2 e 4 di detta direttiva Ã" ridotto rispetto all'onere minimo applicato nelle altre zone . Esso
non può² tuttavia essere inferiore al 2 % .

L ' abbuono del tasso d ' interesse o l ' equivalente di tale aiuto sotto forma di una sovvenzione in
conto capitale o di ammortamenti differiti Ã" aumentato rispetto a quello applicato nelle altre
regioni . Non può² tuttavia essere superiore al 7 % .

2 . L ' importo del premio d ' orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE e i massimali per azienda previsti dalla direttiva 73/131/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , concernente il premio d ' orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (6) , possono essere maggiorati di un terzo . La maggiorazione Ã" applicata soltanto se l ' azienda dispone di piÃ¹ 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera .

3 . Il beneficiario dell'indennità compensativa di cui all'articolo 5 può² includerla nel reddito da lavoro , ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 72/159/CEE , da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo .

Articolo 10

1 . Il regime d ' incoraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE , quale è adottato nell'articolo 9 , paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva , si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all'articolo 4 , paragrafo 4 , lettera b) , della direttiva suddetta , secondo la quale la percentuale massima dei redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole non può² superare il 20 % ; tuttavia in questo caso tale percentuale non può² superare il 50 % .

Inoltre , per quanto riguarda le zone definite all'articolo 3 , paragrafo 3 , il regime d ' incoraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE , quale Ã" adattato nell'articolo 9 , paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva , si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all'articolo 4 , paragrafo 4 , lettera b) della direttiva suddetta , secondo la quale il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola corrisponde almeno al reddito da lavoro comparabile per una ULU ; in questo caso tuttavia , il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola deve essere pari almeno al 70 % del reddito da lavoro comparabile per una ULU .

2 . Nelle zone agricole svantaggiate , che hanno vocazione turistica o artigianale , il regime d ' incoraggiamento di cui all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE , quale è adattato nell'articolo 9 , paragrafo 1 , della presente direttiva , può interessare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10 000 UC per azienda .

TITOLO IV

Altre misure a favore degli investimenti

Articolo 11

Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera , nonché¹ per la sistemazione e l ' attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune .

Articolo 12

1 . Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 72/159/CEE diverse da quelle del paragrafo 2 , lettera b) , di tale articolo , gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dall'articolo 4 della suddetta direttiva , quale Ã" adattato nell'articolo 9 , paragrafo 3 , e all'articolo 10 , paragrafo 1 , della presente direttiva .

2 . Gli aiuti previsti al paragrafo 1 non possono essere concessi a condizioni più¹ favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro al di fuori delle zone di cui all'articolo 3 alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE . Si deve tuttavia assicurare il carattere selettivo dell'incoraggiamento all'ammodernamento all'interno delle zone di cui all'articolo 3 .

Trattandosi di investimenti relativi ai lavori di miglioramento fondiario , gli aiuti non possono essere concessi a condizioni più¹ favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro , nella stessa zona e per gli investimenti aventi lo stesso oggetto , alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE , quali sono adattati negli articoli 9 , paragrafo 3 , e 10 , paragrafo 1 , della presente direttiva .

3 . Qualora in una zona svantaggiata lo Stato membro applichi il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 , esso è tenuto ad applicare l ' articolo 9 , paragrafo 1 .

TITOLO V

Disposizioni finanziarie o generali

Articolo 13

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva fa parte dell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE le cui disposizioni finanziarie e generali sono applicabili alla presente direttiva tenendo conto delle disposizioni seguenti .

Articolo 14

Il costo previsionale totale dell'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE è aumentato di 254,4 milioni di UC per i primi tre anni .

Articolo 15

Sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , a norma dell'articolo 19 della direttiva 72/159/CEE , le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili relative all'indennità compensativa di cui al titolo II . Tuttavia le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l'agricoltore percepisce una pensione di anzianità .

La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all'aiuto previsto all'articolo 11 non può² oltrepassare 20 000 UC per investimento collettivo e 100 UC per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato .

Articolo 16

1 . L ' autorizzazione di cui all'articolo 1 entra in vigore a decorrere dal 1^o ottobre 1974 .

2 . Tuttavia , la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese imputabili risultanti dagli aiuti previsti agli articoli 5 e 11 non riguarda che gli aiuti concessi per l ' anno 1975 e gli anni successivi

Articolo 17

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notificazione .

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . A . CLINTON

ALLEGATO

Tabella di conversione di bovini , ovini , caprini in Unità Bestiame Adulto (UBA) prevista all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a)

Tori , vacche e altri bovini di più¹ di 2 anni * 1,0 UBA *

Bovini da 6 mesi a 2 anni * 0,6 UBA *

Pecore * 0,15 UBA *

Capre * 0,15 UBA *

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti all'articolo 7 , paragrafo 1 .

(1) GU n . C 37 del 4 . 6 . 1973 , pag . 55 e GU n . C dell ' 11 . 2 . 1975 , pag . 30 .

(2) GU n . C 100 del 22 . 11 . 1973 , pag . 20 e GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 19 .

(3) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 201 .

(4) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

(5) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 .

(6) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 24 .